

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante "Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito con modificazioni dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l'art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che ha definito gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con cui, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto il 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 1.6.2016 (prot. n. 351), con cui l'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, ad attivare il corso di I livello in "Design grafico per l'impresa" (DAPL06);

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 38011 del 1.12.2021, con la quale sono stati dettati i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, per l'A.A. 2022/2023;

VISTA la nota prot. dgsinfs n. 5231 del 23.2.2022, recante "Proroga termini - Accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2022-2023", con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

VISTE le delibere del Consiglio accademico del 10.2.2022 (protocollo n°: ABA MIN-CA 01/2022) e del Consiglio di amministrazione del 14.2.2022, dell'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, con le quali è stata approvata la proposta di attivazione del corso di master di primo livello in "Art team building";

VISTA l'istanza del 16.2.2022, acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, ha chiesto l'attivazione del corso di master di primo livello in "*Art team building*";

VISTA la delibera Consiglio di amministrazione del 14.2.2022, dell'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, con la quale viene approvato il piano finanziario del suddetto master;

VISTA la nota assunta al prot. desinfs n. 26532 del 2.8.2019, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del terzo anno di attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 182 del 17.7.2019;

VISTA la delibera n. 173/2022/ OFF con cui il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica Musicale (CNAM) ha espresso nell'adunanza del 7.7.2022 parere positivo sul master di I livello in "Art team building";

VISTA la nota prot. n. 3301/2022 del 3.8.2022, assunta in pari data al prot. dgsinfs n. 18631, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comunicato il parere favorevole, reso dal Consiglio Direttivo, delibera n. 169/2022, per l'attivazione del corso di master di primo livello in "Art team building" per l'a.a. 2022/2023;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 551 del 1.4.2022, con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, all'attivazione del corso di master di primo livello in "Art team building" per l'a.a. 2022/2023;

DECRETA

Art. 1

- 1. L'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, nell'a.a. 2022/2023, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso di master di primo livello in "Art team building".
- 2. L'ordinamento didattico del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'ordinamento didattico del corso è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato Accademia di belle arti G.B. Tiepolo, con sede a Udine, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO prof.ssa Maria Cristina Messa